

**SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONSULENZA DA RENDERE
IN FORMA DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE DI NATURA
PROFESSIONALE**

L'anno duemilaventicinque, il giorno _____, del mese di _____
(data della firma digitale) con la presente scrittura privata,
da valere ad ogni effetto di legge

TRA

La Regione Emilia-Romagna, codice fiscale 80062590379, nella
persona del Direttore Generale della Direzione Generale Cura
della Persona, Salute e Welfare, _____, domiciliato per
carica in V.le A. Moro, 21 - Bologna,

E

la Dott.ssa Anna Paola Sanfelici, nata a _____, il ___/___/___,
residente a _____ (____) in via _____ n.____ codice
fiscale _____ e Partita IVA _____.

In applicazione della determinazione n. ___ del ___/___/2025

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

La Regione Emilia-Romagna stipula con la Dott.ssa Anna Paola Sanfelici un contratto di lavoro autonomo, da rendersi in forma di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale, regolato dagli articoli dal 2222 al 2230 del codice civile e dalla Delibera di Giunta regionale n. 421 del 5/04/2017, per lo svolgimento di un incarico di consulenza per un supporto tecnico-specialistico finalizzato al "Supporto tecnico specialistico per l'accompagnamento allo sviluppo delle azioni territoriali del progetto INtegra ER, finanziato nell'ambito del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021 - 2027 (FSE+), per lo sviluppo di approcci innovativi nell'ambito dei servizi di prossimità con attenzione al lavoro integrato delle equipe territoriali di riduzione del danno nell'ambito del LEPS del pronto intervento sociale".

ART. 2 - ATTIVITÀ E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE

L'incarico affidato prevede lo svolgimento, con le modalità indicate, delle seguenti attività:

- a) accompagnamento allo sviluppo e sperimentazione di approcci innovativi nei servizi di prossimità volti al contrasto della grave emarginazione;
- b) sviluppo di proposte volte all'integrazione del lavoro di prossimità/unità di strada nell'ambito del LEPS del pronto intervento sociale;
- c) supporto e accompagnamento alle equipe di lavoro individuate dai partner di progetto;
- d) attivazione e sviluppo di strumenti di confronto e supervisione operativa degli interventi a bassa soglia/riduzione del danno;
- e) supporto alla progettazione e l'implementazione di eventuali eventi formativi o di aggiornamento volti a rafforzare le competenze delle equipe territoriali;
- f) organizzazione e conduzione di occasioni di lavoro integrato delle equipe territoriali di riduzione del danno operative a livello regionale (es. lotta alla tratta, tossicodipendenze);
- g) supporto alla redazione di relazioni, indicazioni operative o linee guida che si rendessero necessarie ai fini progettuali;
- h) costante interlocuzione con i partner di progetto e presenza agli incontri quando ritenuto necessario dai referenti di progetto;
- i) collaborazione alle pratiche di diffusione, presentazione e disseminazione degli esiti progettuali anche attraverso la collaborazione con le redazioni dei siti web istituzionali;

Le suddette attività saranno svolte in via continuativa e contestuale e non sono pertanto da considerare fasi distinte di lavoro ad eccezione della fase di avvio delle attività in cui è richiesta una attività preliminare di pianificazione esecutiva delle azioni da sviluppare che si fondi anche su una analisi di eventuali analoghe prassi già sviluppate in Italia e all'estero;

La Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare si riserva di controllare che la prestazione resa corrisponda a quanto indicato nel presente contratto e nell'art. 14 della "Direttiva in materia di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna", di cui all'Allegato A della deliberazione di Giunta n. 421/2017, nel rispetto dei tempi di realizzazione.

Il presente contratto di lavoro autonomo non può essere convertito in nessun caso in rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

L'incaricata ha, come referente interno all'Amministrazione regionale, per garantire i necessari supporti di conoscenza e la coerenza con l'intero progetto di lavoro, la Dott.ssa Francesca

Ragazzini, Responsabile dell'Area Programmazione sociale, integrazione e inclusione. Contrasto alle povertà.

ART. 3 - DURATA

L'incarico di *consulenza* in oggetto decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà entro i 25 mesi successivi e comunque entro il 31/12/2027;

L'eventuale proroga dei termini di esecuzione dell'incarico può essere accordata, previa adozione di apposito atto formale da parte del Direttore generale, per oggettive e improrogabili necessità e per ritardi non imputabili al professionista, fermo restando il compenso pattuito, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 12 della "Direttiva".

ART. 4 - COMPENSO E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

Ai fini fiscali il rapporto si configura come prestazione professionale, riconducibile alle previsioni di cui all'art.53, comma 1, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e s.m.i.

La dott.ssa Anna Paola Sanfelici, in possesso dei requisiti di legge, accede al regime forfettario che prevede l'emissione della fattura senza addebito dell'IVA, ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, della legge n. 190/2014. Il compenso da corrispondere inoltre non è soggetto alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge n. 190/2014.

Il compenso complessivo pattuito per lo svolgimento dell'incarico è determinato e confermato di comune accordo fra le parti in complessivi di € **35.490,00** (compenso € **34.794,12** e contributo previdenziale ENPAP al 2% per € **695,88**), sulla base delle prestazioni svolte e del risultato previsto nel periodo contrattuale.

Il compenso sarà liquidato, ad avvenuta esecuzione della prestazione professionale, previa verifica di corrispondenza dell'attività espletata con quanto richiesto da parte della Regione e relativo rilascio di regolari fatture. La Regione si impegna ad erogare il compenso entro trenta giorni dal ricevimento delle fatture, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, con le seguenti modalità:

- primo acconto di complessivi € 9.424,43 ad avvenuta consegna, entro il 31/01/2026, di una prima relazione sulle attività svolte al 31/12/2025 e relativi output, di cui all'art. 2;
- secondo acconto di complessivi € 6.516,39 ad avvenuta consegna, entro il 30/06/2026, di una seconda relazione sulle

attività e relativi output, di cui all'art. 2, svolte al 31/05/2026;

- terzo acconto di complessivi € 6.516,39 ad avvenuta consegna, entro il 31/12/2026, di una terza relazione sulle attività e relativi output, di cui all'art. 2, svolte al 30/11/2026;
- quarto acconto di complessivi € 6.516,39 ad avvenuta consegna, entro il 30/06/2027, di una quarta relazione sulle attività e relativi output, di cui all'art. 2, svolte al 31/05/2027;
- saldo di complessivi € 6.516,40 ad avvenuta consegna, entro il 31/12/2027 di una relazione conclusiva delle attività svolte nei termini pattuiti e relativi output, di cui all'art. 2;

Le fatture, saranno emesse - secondo quanto previsto dalla nota PG/2015/200894 del 26 marzo 2015, e conformemente alle modalità e contenuti previsti dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, successivamente al rilascio dell'attestazione di regolarità delle attività svolte da parte della Regione ed il relativo pagamento avverrà nel termine di 30 giorni dal ricevimento delle stesse; le fatture dovranno, inoltre, essere inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate indicando come codice univoco dell'Ufficio di fatturazione elettronica il codice **ZZENWW**.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica da parte della Regione Emilia-Romagna, circa la rispondenza di quanto svolto con quanto concordato tra le parti.

Le modalità e le condizioni di pagamento applicate ai beneficiari dal Tesoriere della Regione sono indicate nel "Contratto per il servizio di Tesoreria", al quale si rinvia, sottoscritto in data 1° luglio 2019 da UNICREDIT S.p.A. e dalla Regione Emilia-Romagna.

In sede di liquidazione finale, qualora una o più attività oggetto del presente contratto non fossero attuate in tutto o in parte saranno applicate le disposizioni dell'art. 14 della "Direttiva".

L'incaricata dovrà comunicare alla Regione ogni eventuale variazione della propria situazione fiscale, previdenziale ed assicurativa ai fini della liquidazione del compenso.

ART. 5 – PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI E UTILIZZAZIONE DEI DATI

Le relazioni, i materiali e gli elaborati derivanti dallo svolgimento dell'incarico resteranno di proprietà piena ed assoluta della Regione Emilia-Romagna che potrà utilizzarli a suo insindacabile giudizio nei modi e nei tempi ritenuti più

opportuni, nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale.

Nel caso di utilizzazione anche parziale dei risultati della consulenza, la dott.ssa Anna Paola Sanfelici si impegna a informare la Regione Emilia-Romagna, a menzionare sempre la Regione stessa quale Ente promotore e a fornire preventivamente copia della pubblicazione alla Regione, al fine di verificare l'insussistenza di elementi pregiudizievoli alla propria attività.

ART. 6 - DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

In esecuzione del presente contratto, l'incaricata effettua trattamento di dati personali di titolarità dell'amministrazione regionale che derivano dall'attività di cui all'incarico di prestazione in oggetto, come di seguito specificato:

8670	SVILUPPO ED ATTUAZIONE DI INTERVENTI A CONTRASTO DELLA POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE
------	---

In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR"), della DGR n. 1004/2022 e da ogni altra normativa applicabile.

L'incaricata è pertanto designata Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, il quale si obbliga a dare esecuzione al contratto suindicato conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato al presente contratto.

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Le parti convengono altresì, con riferimento ad eventuali ulteriori trattamenti che in futuro verranno affidati nell'ambito dello stesso incarico, che la Regione acquisirà agli atti l'atto di nomina a responsabile di trattamento aggiornato e integrato sulla base del nuovo trattamento, sottoscritto da entrambe le parti.

ART. 7 - SICUREZZA E RISERVATEZZA

a) L'incaricata ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le

apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgareli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

- b) L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
- c) L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- d) L'incaricata è responsabile per l'esatta osservanza da parte di eventuali collaboratori degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
- e) L'incaricata può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.
- f) In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da a) a e), l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'incaricata sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
- g) Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente alle procedure adottate dall'incaricata in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
- h) L'incaricata non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

ART. 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'incaricata si obbliga, per quanto compatibile con la natura del presente incarico, al rispetto degli obblighi di legalità e integrità enunciati dal Codice di comportamento approvato con D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato dalla Regione, con particolare riferimento agli obblighi inerenti regali e altre utilità, il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, l'utilizzo del materiale e dei beni dell'amministrazione, la trasparenza e i rapporti con gli utenti e gli altri collaboratori. L'incaricato/a dichiara di avere ricevuto in copia i Codici e di averli sottoscritti.

L'incaricato/a è consapevole del fatto che la violazione degli obblighi di legalità e di integrità derivanti dai Codici, se accertata con garanzia di contraddittorio, comporta la risoluzione del presente rapporto di lavoro.

Il contratto si risolve, anche anticipatamente rispetto alla scadenza stabilita, in caso di avvenuta realizzazione dell'attività oggetto del contratto, per sopravvenuta impossibilità della prestazione o nei casi di recesso sottoindicati.

Nel caso in cui l'incaricata decida di interrompere il rapporto prima della sua naturale scadenza, dovrà darne comunicazione, mediante raccomandata A.R., con un preavviso di 30 giorni, nel caso di contratti di durata annuale, o 15 giorni, nel caso di contratti di durata inferiore.

Il contratto potrà inoltre essere risolto, senza obbligo di preavviso, da parte del committente nei seguenti casi:

- gravi inadempienze contrattuali;
- condanna in primo grado per uno dei reati previsti dall'art. 15 della legge n. 55/90 come modificato dall'art. 1 della legge 16/92 o per un reato che, per la sua oggettiva gravità, non consenta la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.

Qualora il committente intenda far valere il presente articolo dovrà darne motivata comunicazione alla controparte mediante raccomandata A/R o PEC, salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della notifica di recesso l'incaricato/a potrà far pervenire le sue controdeduzioni.

Nel caso in cui il committente receda in modo unilaterale dal contratto senza che sussistano le motivazioni sopra specificate, dovrà comunicarlo con un preavviso di 30 giorni, tenendo indenne l'Incaricato delle spese e del lavoro eseguiti.

ART. 9 - CLAUSOLA PENALE

In caso di inadempimento contrattuale per:

- a) mancata conclusione dell'attività nei tempi individuati (fatto salvo quanto previsto all'art. 3);
- b) per recesso anticipato, senza rispetto del termine di preavviso stabilito nel presente contratto all'art. 8 (fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo)

la contraente è tenuta a versare alla Regione Emilia-Romagna, a titolo di penale, una somma pari al 5% del compenso complessivo concordato, al netto di oneri fiscali e previdenziali.

Accertato l'inadempimento contrattuale, nei termini sopra precisati, dal dirigente responsabile della struttura interessata, la Regione decuterà la somma fissata a titolo di penale dal compenso pattuito. La Regione, ove ritenga che il danno subito sia superiore all'ammontare della penale, si riserva l'esercizio dell'azione civile di risarcimento.

La Regione al sopraggiungere di eventi imprevisti o di forza maggiore e previa adeguata valutazione dell'interesse pubblico, può concordare, con successivo accordo in forma scritta, una risoluzione anticipata del contratto di lavoro autonomo, senza applicazione di alcuna penale.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

La Regione Emilia-Romagna è esonerata da ogni responsabilità in relazione a danni causati dall'Icaricato a persone e/o cose in corso di contratto.

In materia di misure di prevenzione su salute e sicurezza del lavoro si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 81/2008.

ART. 11 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualunque controversia che dovesse insorgere in merito alla esistenza, validità, efficacia ed inefficacia del presente contratto, nonché della sua interpretazione, esecuzione, risoluzione che non possa essere risolta consensualmente, sarà demandata al Foro di Bologna.

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente contratto è stato redatto in osservanza delle disposizioni di legge vigenti. Le parti rinviano, per quanto non disciplinato nel presente atto, alle disposizioni del Codice Civile in materia di contratti e alla normativa vigente, impegnandosi al puntuale adeguamento delle modifiche che verranno successivamente introdotte.

Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al DPR 26/4/1986, n. 131, a cura e spese della parte richiedente.

Il provvedimento di conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto è stato pubblicato ai sensi del D.Lgs. n.

33/2013, art. 15, comma 2 e comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna, lì (data della firma digitale)

Per la Regione Emilia-Romagna,
il Direttore generale Cura della Persona, Salute e Welfare

L'Icaricata

Dott.ssa Anna Paola Sanfelici

Le parti si danno reciprocamente atto della consegna alla Dott.ssa Anna Paola Sanfelici della seguente documentazione:

- Direttiva in materia di rapporti di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna;
- D.P.R. n.62/2013
- Codice di comportamento;
- Determinazione n. 8901 del 06/06/2017 avente ad oggetto "Approvazione del disciplinare per utenti dei sistemi informativi della Regione Emilia-Romagna";
- Informativa per il trattamento dei dati personali.

Allegato parte integrante del contratto

Accordo (semplificato) per il trattamento di dati personali

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante del contratto siglato tra la Giunta della Regione Emilia-Romagna e il Soggetto esterno designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Premesse

- (A) Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dal Glossario in appendice.
- (B) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679.
- (C) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679
- (D) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.
- (E) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.
- (F) In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Le Parti convengono quanto segue:

1. Descrizione del trattamento

1.1 Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento

Effettuare attività di reperimento, collezione, sistematizzazione ed analisi di dati socio-demografici e statistici anonimi finalizzati alla realizzazione di focus di approfondimento tematico sulla presenza e le dinamiche di inclusione delle persone senza dimora e in condizione di marginalità estrema

1.2 Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati

<input type="checkbox"/> Dipendenti/Consulenti	<input checked="" type="checkbox"/> Persone vulnerabili
<input checked="" type="checkbox"/> Utenti	<input checked="" type="checkbox"/> Migranti
<input type="checkbox"/> Soggetti che ricoprono cariche sociali	<input type="checkbox"/> Studenti maggiorenni
<input checked="" type="checkbox"/> Beneficiari o assistiti	<input checked="" type="checkbox"/> Lavoratori
<input type="checkbox"/> Pazienti	
<input checked="" type="checkbox"/> Minori	
<input checked="" type="checkbox"/> Cittadini	

1.3 Categorie di dati personali trattati

- Dati personali di natura particolare
- Dati personali comuni
- Dati personali relativi a condanne penali e reati

2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell'Ente

2.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell'Ente garantisce che:

- 2.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto del contratto, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall'Ente
- 2.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolte dall'Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;
- 2.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dall'Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;
- 2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Ente si ponga in violazione di Normativa applicabile;

2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:

- 2.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali;
- 2.2.2 procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Ente dei dati personali di ogni interessato;
- 2.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dell'Ente;
- 2.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Ente.

2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

2.5 Nel caso in cui il Responsabile del trattamento sia tenuto alla raccolta di dati personali per conto dell'Ente, lo stesso deve somministrare agli interessati l'informativa per il trattamento dei dati personali utilizzando il fac-simile messo a disposizione dal Titolare.

3. Le misure di sicurezza

3.1 Il Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

3.2 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

3.3 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti all'Ente, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

3.4 Il Responsabile del trattamento utilizza postazioni client e strumenti il cui accesso è subordinato all'inserimento di credenziali di autenticazione;

3.5 Il Responsabile non utilizza credenziali non nominative per l'accesso ai propri sistemi;

3.6 Il Responsabile adotta policy per la gestione sicura delle informazioni e dei dispositivi informatici, per il controllo di accesso, per la risposta agli incidenti e per la conservazione dei dati;

3.7 Il Responsabile del trattamento, in caso di trattamenti effettuati con strumenti non telematici, adotta misure adeguate (quali ad es. la chiusura a chiave di armadi e cassetti, archivio ad accesso controllato ecc.) atte a prevenire l'accesso di soggetti non autorizzati ai dati personali trattati.

4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente.

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando all'Ente le evidenze di tale formazione.

5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel Contratto di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

6. Documentazione e rispetto

6.1 Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.

6.2 Il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole.

6.3 Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento.

6.4 Il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.

6.5 Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

7. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

7.1 Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, il Responsabile del trattamento è autorizzato sin d'ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), previa informazione dell'Ente ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

7.2 Su specifica richiesta dell'Ente, il Responsabile del trattamento dovrà provvedere a che ogni SubResponsabile sottoscriva direttamente con l'Ente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.

7.3 In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti dell'Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile del trattamento abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

8. Trattamento dei dati personali fuori dall'area economica europea

8.1 L'Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

9. Assistenza al Titolare del trattamento

9.1 Il responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento.

9.2 Il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e b), il responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del titolare del trattamento.

10. Notifica di una violazione dei dati personali

10.1 In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

10.2 In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:

- a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:
 - i. la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - ii. le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - iii. le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

- c) nell'adempiere, in conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

10.3 In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

11. Inosservanza delle clausole e risoluzione

11.1 Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

11.2 Il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:

- i. il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
- ii. il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679;
- iii. il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679.

11.3 Il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.

11.4 Dopo la risoluzione del contratto il responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro

non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

12. Responsabilità e manleve

12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l'Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

12.2 Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al presente accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

GLOSSARIO (Appendice)

“Garante per la protezione dei dati personali”: è l'autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

“Dati personali”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

“GDPR” o “Regolamento”: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

“Normativa Applicabile”: si intende l'insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

“Appendice Security”: consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;

“Reclamo”: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

“Titolare del Trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

“Trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

“Responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

“Pseudonimizzazione”: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.